

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2017**

**922/2017/R/EEL**

**COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DELLA STRUTTURA TARIFFARIA DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE DEL SETTORE ELETTRICO E COORDINAMENTO CON IL NUOVO SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL TIT ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE UTENZE DOMESTICHE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella 1000<sup>a</sup> riunione del 28 dicembre 2017

**VISTI:**

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (di seguito: Direttiva 2003/96/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 (di seguito: decreto legge 210/15), convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 (di seguito: legge 21/16);
- il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (di seguito: decreto legge 244/16), convertito con modificazione in legge 27 febbraio 2017, n. 19 (di seguito: legge 19/17);
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17);

- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2017 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- la decisione della Commissione europea del 23 maggio 2017, C(2017) 3406 *final*, in relazione al caso State Aid SA.38635 (2014/NN) - *Italy – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy* (di seguito: decisione C(2017) 3406);
- il parere del Consiglio di Stato 1408 del 14 giugno 2017, rilasciato nell'Adunanza della Commissione Speciale del 17 maggio 2017, numero affare 386/2017 (di seguito: parere 386/17);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 aprile 2008, ARG/elt 47/08 (di seguito: deliberazione 47/08);
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com (di seguito: deliberazione 402/2013/R/com);
- il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (di seguito: TIBEG), approvato con deliberazione 402/2013/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione dell'Autorità 654/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2016, 138/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 138/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2017, 481/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 481/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2017, 867/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 883/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 883/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel);
- il parere dell'Autorità 30 novembre 2017, 806/2017/I/eel (di seguito: parere 806/2017/I/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 24 maggio 2016, 255/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 255/2016/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 552/2017/R/eel, di seguito: documento per la consultazione 552/2017/R/eel);
- la comunicazione dell'Autorità al Ministro dello Sviluppo Economico prot. 35267 del 27 ottobre 2017 (di seguito: comunicazione 27 ottobre 2017);

- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico prot. 27421 del 29 novembre 2017 (prot. Autorità 39063 del 29 novembre 2017) (di seguito: comunicazione 29 novembre 2017).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 210/15, come successivamente modificato in sede di conversione dalla legge 21/16, prevede che l'Autorità provvede: *“ad adeguare, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa”*;
- l'articolo 6, comma 9, del decreto legge 244/16, come successivamente modificato in sede di conversione dalla legge 19/17, ha modificato il termine di decorrenza delle disposizioni contenute nella sopra richiamata norma primaria, fissandolo all'1 gennaio 2018 invece che all'1 gennaio 2016;
- con la deliberazione 138/2016/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti volti a riformare la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico per le utenze non domestiche;
- nell'ambito del suddetto provvedimento l'Autorità ha pubblicato i documenti per la consultazione 255/2016/R/eel e 552/2017/R/eel;
- l'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, siano definite le imprese a forte consumo di energia;
- il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013, che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia elettrica, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12;
- in ossequio alla normativa europea in materia di aiuti di Stato le misure istitutive delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica sono state notificate dal Governo alla Commissione europea solo in data 17 aprile 2014, e pertanto si è instaurato un procedimento di verifica della compatibilità delle misure istitutive delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica con le norme europee in materia di aiuti di Stato;

- con la decisione C(2017) 3406 la Commissione europea ha approvato il piano di adeguamento presentato dal Governo in conformità a quanto previsto dal paragrafo 199, sezione 3.7.3, della Disciplina europea per gli aiuti di Stato nei settori dell'energia e dell'ambiente;
- a partire dal 2014 è stato effettuato il riconoscimento delle agevolazioni previste dal decreto 5 aprile 2013, che risulta sostanzialmente completato (salvo verifiche pendenti nei confronti di alcuni soggetti beneficiari) con riferimento alle annualità 2013 (metà anno), 2014 e 2015, secondo quanto disposto dalle deliberazioni dell'Autorità;
- con la deliberazione 481/2017/R/eel l'Autorità ha definito le caratteristiche principali e sostanziali della nuova struttura tariffaria degli oneri generali per clienti non domestici a partire dall'1 gennaio 2018, sulla base dei risultati del processo di consultazione avviato con il documento per la consultazione 255/2016/R/eel, e in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2017) 3406 (come già anticipato in una *comfort letter* inviata l'1 agosto 2016 dagli uffici della DG Concorrenza della Commissione europea);
- in particolare, la deliberazione 481/2017/R/eel ha previsto che la nuova struttura degli oneri generali da applicare agli utenti non domestici:
  - sia relativa alle attuali componenti A2, A3, A4, A5, As, MCT, UC4 e UC7;
  - le suddette componenti siano riunite in due soli raggruppamenti: “oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione” e “rimanenti oneri generali”;
  - ciascuno dei suddetti due raggruppamenti abbia una struttura trinomia: un'aliquota unitaria espressa in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, un'aliquota unitaria espressa in centesimi di euro/kW/anno e un'aliquota unitaria espressa in centesimi di euro/kWh;
  - ai fini dell'applicazione dell'aliquota espressa in centesimi di euro/kW/anno, di cui al precedente alinea, la nozione rilevante di potenza sia quella prevista dal TIT al fine dell'applicazione delle tariffe di rete;
- la deliberazione 481/2017/R/eel ha previsto inoltre che la struttura del raggruppamento relativo al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione possa essere differenziata tra clienti che non godono delle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica (clienti non agevolati) e clienti agevolati, e, per questi ultimi, per classi di agevolazioni; e che l'attuale componente Ae (oggi esplicita), che ha finanziato le agevolazioni riconosciute ai clienti agevolati fino a tutto l'anno 2017, sia sostituita (implicitamente) dal 2018 dalle differenze nei livelli tariffari del raggruppamento relativo al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione ( $A_{SOS}$ ) applicabili ai clienti agevolati da una parte e ai clienti non agevolati (inclusi tra questi i clienti domestici) dall'altra;
- con la deliberazione 481/2017/R/eel, l'Autorità ha pertanto stabilito che le aliquote degli oneri generali e delle ulteriori componenti da applicare a tutte le

tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT, in esito alla riforma prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 210/15, come convertito in legge 21/16, siano distinte nei seguenti raggruppamenti:

- i. “Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione” ( $A_{SOS}$ ), differenziati quanto all'applicazione delle classi di agevolazione, ivi inclusi i clienti non agevolati (ossia ad agevolazione zero);
  - ii. “Rimanenti oneri generali” ( $A_{RIM}$ );
  - iii. Componenti perequative UC3 e UC6.
- con la medesima deliberazione 481/2017/R/eel, l'Autorità ha stabilito che la logica di raggruppamento delle varie componenti in “oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili” e “rimanenti oneri generali” venga applicata anche alle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche;
  - la deliberazione 481/2017/R/eel ha previsto che ai fini degli aggiornamenti delle componenti a copertura degli oneri generali la nuova struttura tariffaria potrà essere applicata dal 1 gennaio 2018; e che con la medesima deliberazione l'Autorità ha rinviato a successivo provvedimento, da adottarsi entro il 31 dicembre 2017, le modifiche al TIT conseguenti alla presente deliberazione e alla normativa attuativa della decisione della Commissione europea C(2017) 3406 in tema di misure di agevolazione per le imprese energivore.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il piano di adeguamento presentato dal Governo italiano approvato dalla Decisione della Commissione europea C(2017) 3406 considerava la struttura corrispondente all'ipotesi “C” presentata nel documento per la consultazione dell'Autorità 255/2016/R/eel;
- gli effetti di tale ipotesi “C” sono stati ulteriormente esaminati nel documento per la consultazione dell'Autorità 552/2017/R/eel; e che le osservazioni ricevute in risposta al suddetto documento per la consultazione hanno evidenziato una netta preferenza per l'ipotesi “C 25-75”, come segnalato al Ministro dello Sviluppo Economico con comunicazione dell'Autorità 27 ottobre 2017;
- l'ipotesi “C 25-75” prevede che le aliquote degli elementi della componente tariffaria  $A_{SOS}$  siano definite come combinazione lineare di:
  - aliquote definite moltiplicando la somma delle aliquote (per punto di prelievo, per kW e per kWh) delle componenti TRAS, DIS, MIS,  $UC_3$  e  $UC_6$  per un coefficiente moltiplicativo, uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici, con l'obiettivo di raccogliere un importo pari al 25% del gettito complessivo;
  - un'aliquota indifferenziata per kWh prelevato e uniforme per tutte le tipologie di utenti non domestici, con l'obiettivo di raccogliere un importo pari al rimanente 75% del gettito complessivo;

- l'Ipotesi "C 25-75" prevede che le aliquote degli elementi della componente tariffaria  $A_{RIM}$  siano definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS,  $UC_3$  e  $UC_6$  un coefficiente moltiplicativo, uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici;
- la componente tariffaria  $A_{SOS}$ , a valori vigenti, concorre alla definizione del gettito complessivo degli oneri generali di sistema per quasi il 90%, mentre la componente tariffaria  $A_{RIM}$  concorre per una quota di circa il 10%.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 19 della legge 167/17 prevede che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alle Linee guida europee e alla Decisione della Commissione europea C(2017) 3406, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da esprimersi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale essi possono comunque essere adottati, sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 83/12;
- con la comunicazione 29 novembre 2017 il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all'Autorità uno schema di decreto in attuazione dell'articolo 19, comma 3, della legge 167/17;
- con il parere 806/2017/I/eel l'Autorità ha formulato, ai sensi della legge 481/95, articolo 2, comma 6, un parere complessivamente favorevole allo Schema di decreto ministeriale nel testo trasmesso dal Ministro dello Sviluppo Economico con la comunicazione del 29 novembre 2017, diventato poi formale il 12 dicembre 2017 in attuazione delle disposizioni della legge 167/17;
- ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, il decreto 21 dicembre 2017 ha fissato le norme per il riordino del sistema delle agevolazioni alle imprese energivore a partire dal 1 gennaio 2018, che sviluppano in dettaglio quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea C(2017) 3406;
- con la deliberazione 921/2017/R/eel, l'Autorità ha definito le disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 21 dicembre 2017.

**CONSIDERATO CHE:**

- in base alla struttura prevista dalla medesima deliberazione 481/2017/R/eel, il gettito della componente  $A_E$  è sostituito dal gettito della maggiorazione della componente  $A_{SOS}$  applicato agli utenti che non rientrano tra le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- il gettito della componente  $A_{SOS}$  è di competenza del conto di cui al comma 48.1, lettera b), del TIT, precedentemente alimentato dalla componente tariffaria A3;

- conseguentemente, il conto di cui al comma 48.1, lettera u), del TIT, precedentemente alimentato dalla componente  $A_E$ , a partire dalla competenza 2018 non sarà più alimentato da alcun gettito, salvo partite residue di competenza 2017 o precedenti;
- alla data non sono ancora state erogate le agevolazioni di cui al decreto 5 aprile 2013 relative agli anni di competenza 2016 e 2017, nonché parte delle medesime agevolazioni di competenza di anni precedenti (in relazione a specifiche situazioni oggetto di controlli tuttora in corso).

**CONSIDERATO CHE:**

- con il parere 386/17, reso su richiesta dell'Autorità, il Consiglio di Stato (Commissione speciale) ha confermato che il regime speciale di cui gode Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (di seguito: RFI) continua a trovare applicazione anche dopo l'entrata in vigore della novella di cui all'articolo 1, comma 3 ter, della legge 41/10, con la conseguente necessità che l'Autorità, in attuazione del decreto legge 210/15, riformi le componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema preservando gli effetti economici del regime speciale di RFI a beneficio dei vettori ferroviari a mercato e non;
- l'articolo 19, commi 6 e 7, della legge 167/17 ha apportato modifiche significative al quadro normativo di riferimento in relazione al suddetto regime tariffario speciale, anche in relazione agli anni pregressi 2015 e 2016;
- l'applicazione degli oneri generali ai punti di prelievo rientranti nel regime tariffario speciale di RFI è regolata, oltre che dal TIT, dalla deliberazione ARG/elt 47/08.

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 71.4 del TIT prevede che la componente tariffaria  $A_s$  è posta pari a zero per gli utenti ammessi a godere della compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per disagio economico o per disagio fisico (di seguito: *bonus* elettrico);
- la struttura degli oneri generali di cui alla deliberazione 481/2017/R/eel prevede che a partire dal 1 gennaio 2018 l'attuale componente  $A_s$  sia inglobata nella componente tariffaria  $A_{RIM}$ ;
- a partire dal 1 gennaio 2018, pertanto, non risulterebbe possibile applicare quanto disposto dall'attuale comma 71.4 del TIT senza procedere alla differenziazione della nuova componente  $A_{RIM}$ .

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- la deliberazione 883/2017/R/eel ha apportato modifiche al TIT con particolare riferimento alla regolazione del servizio di trasmissione.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- apportare le modifiche al TIT, a valere dal 1 gennaio 2018, conseguenti:
  - alle disposizioni della deliberazione 481/2017/R/eel concernente la struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per i clienti non domestici, di competenza dell’Autorità;
  - alle disposizioni della deliberazione 921/2017/R/eel, in attuazione del decreto 21 dicembre 2017, in materia di riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
  - alle disposizioni della legge 167/17 in materia di regime tariffario speciale riconosciuto a RFI, tenendo altresì conto del parere 386/17;
- ai fini della definizione della struttura delle componenti  $A_{SOS}$  e  $A_{RIM}$ , applicare l’Ipotesi “C 25-75”, come illustrata nel documento per la consultazione 552/2017/R/eel e come prefigurata nella lettera del Presidente dell’Autorità al Ministro dello Sviluppo Economico in data 27 ottobre 2017;
- prevedere che, a partire dall’1 gennaio 2018, la componente  $A_S$ , inclusa nella componente  $A_{RIM}$ , venga applicata indistintamente a tutte le utenze, ivi comprese quelle aventi diritto al *bonus* elettrico; e che gli effetti di detta applicazione vengano compensati a favore degli utenti aventi diritto al *bonus elettrico* maggiorando il medesimo *bonus*, del valore dell’elemento  $A_{SRIM}$ , definito al comma 39.2ter, lettera e), del TIT come modificato dal presente provvedimento;
- adeguare la deliberazione ARG/elt 47/08, in materia di regime tariffati speciale di RFI, per tener conto delle modifiche apportate al TIT con il presente provvedimento;
- prevedere che eventuali oneri relativi alle agevolazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 5 aprile 2013 che non trovano copertura sul conto di cui al comma 48.1, lettera u), del TIT, siano posti in capo al conto di cui al comma 48.1, lettera b), del TIT

#### **DELIBERA**

1. di dare attuazione a quanto disposto dai punti 1 e 4 della deliberazione 481/2017/R/eel, prevedendo che, a decorrere dall’1 gennaio 2018, le aliquote degli oneri generali e delle ulteriori componenti da applicare a tutte le tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT siano distinte in  $A_{SOS}$ ,  $A_{RIM}$ ,  $UC_3$  e  $UC_6$ ;
2. di applicare, ai fini della definizione della struttura delle componenti  $A_{SOS}$  e  $A_{RIM}$ , l’Ipotesi “C 25-75”, come illustrata nel documento per la consultazione 552/2017/R/eel;
3. di dare attuazione a quanto disposto dal punto 5 della deliberazione 481/2017/R/eel, approvando la nuova versione dell’Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel, recante “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia

- elettrica (TIT)” allegata al presente provvedimento (*Allegato A*), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con efficacia dall’1 gennaio 2018;
4. di prevedere che dall’1 gennaio 2018 la componente tariffaria compensativa per la fornitura di energia elettrica per disagio economico e per disagio fisico, di cui al Parte II e Parte III del TIBEG, venga dimensionata tenendo conto del valore dell’elemento  $A_{SRIM}$ , definito al comma 39.2ter, lettera e), del TIT come modificato dal presente provvedimento;
  5. di prevedere che, dall’1 gennaio 2018, il comma 2.2 della deliberazione ARG/elt 47/08 sia sostituito dal seguente comma:  
“2.2. Le imprese distributrici, in relazione ai punti di prelievo di cui al comma precedente, non applicano le componenti tariffarie  $A_{SOS}$ ,  $A_{RIM}$ ,  $UC_3$  e  $UC_6$ ”;
  6. di prevedere che eventuali oneri relativi alle agevolazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 5 aprile 2013 che non trovano copertura sul conto di cui al comma 48.1, lettera u) del TIT, siano posti in capo al conto di cui al comma 48.1, lettera b) del TIT;
  7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
  8. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
  9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

28 dicembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*